

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 11241 / 42.2016.11. del 20 MAG. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3, art. 18, comma 1 – Quesito

Presidenza della Regione siciliana  
Segreteria Generale  
Servizio 3°  
Palermo  
(Rif. Prot. 16628 del 5.4.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alle modalità di applicazione della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, art. 18, comma 1.

Si riferisce in proposito che dal combinato disposto della norma in argomento, con l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cui la stessa fa espresso rinvio, sembra potersi ritenere *“che la disposizione riguardi, tra gli altri, gli organi collegiali per la cui gestione amministrativo contabile è titolata questa Segreteria Generale e che, segnatamente, sono: la Commissione Paritetica ex art. 43 dello Statuto regionale siciliano; la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare ex l.r. 9/2002, art. 5; il Comitato regionale comunicazioni ex l.r. 2/2002, art. 101; il Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali ex l.r. 24/2000, art. 20”*.

Viene precisato che *“dalla lettura della disciplina statale cui il legislatore regionale ha fatto rimando, pare doversi evincere che la partecipazione a organi collegiali che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche dia luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e sia onorifica; si aggiunge che qualora precedentemente fossero previsti gettoni di presenza essi non devono superare l'importo di euro 30 a seduta”*.

Il Comitato Regionale Comunicazioni *“parrebbe rientrare nella tipologia di organo collegiale che riceve contributi a carico della finanza pubblica, essendo destinatario di un'assegnazione annua da parte dell'A.G.COM nazionale per lo svolgimento delle funzioni*

*delegate e di un'assegnazione annua da parte della Regione siciliana per le spese di funzionamento (...)*". "Per i componenti della Commissione Paritetica la legge regionale 26/2012, art. 11, comma 7, prevede espressamente la corresponsione di indennità mensili; per i componenti della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare il D.P. n. 314/2002 dispone la corresponsione di un compenso mensile per il Presidente ed il Vice Presidente e di gettoni di presenza per i componenti; per i componenti del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali, è disposta la corresponsione di un compenso mensile per il Presidente ed il Vice Presidente e di gettoni di presenza per i componenti".

Quanto sopra premesso, viene chiesto l'avviso dello scrivente "in ordine alle conseguenze applicative dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero se esse coincidano con il mantenimento di compensi e/o indennità quale tertium genus non richiamato dalla normativa".

La consultazione, richiesta con nota prot. 16628 del 5.4.2016, è stata ritirata da codesta Segreteria Generale con nota prot. 17401 dell'8.4.2016 e successivamente reiterata per le vie brevi.

2. In relazione al parere richiesto si osserva quanto segue.

L'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale"), dispone che:

*"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici.*

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 si intendono riferite esclusivamente ai titolari di cariche elettive".

L'articolo 6, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina

*responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”.*

Le disposizioni in parola, finalizzate ad un concreto contenimento della spesa pubblica, pongono rispettivamente l'accento non solo sulla *titolarità* delle cariche, ma altresì sulla mera *partecipazione* agli organi collegiali previsti dalla relativa normativa.

In tal senso, la disciplina posta dal legislatore regionale con la l.r. 3/2016, pare ampliare ulteriormente le ipotesi di “onorificità” delle cariche rispetto a quanto previsto dalla omologa normativa statale poiché, mentre quest'ultima sembra riferirsi alle sole ipotesi di “partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti”, la disciplina regionale si riferisce agli enti “di cui all'articolo 1<sup>1</sup> della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni” e a quelli “comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione”.

Il legislatore regionale ha anche disciplinato delle specifiche ipotesi di deroga alle richiamate disposizioni, prevedendo degli elenchi di enti “nominativamente indicati” tra i quali, tuttavia, non sembrano rinvenirsi i quattro organismi oggetto di consultazione.

Pertanto, *tutti* gli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, quelli *comunque* (e cioè a qualunque titolo o misura) sovvenzionati, ed anche quelli *“semplicemente”* sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, soggiacciono al regime giuridico sopra delineato, con conseguente “onorificità” della partecipazione o titolarità dell'organo di designazione.

Per altro verso, ed in uno alle suesposte considerazioni, va esaminata la sorte degli eventuali incarichi di partecipazione e/o nomina ad organi ricadenti nella disciplina in argomento e, più segnatamente, l'eventuale “traslazione” degli stessi in cariche onorifiche che, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, così come convertito dalla legge 5/2012, possono dar luogo “esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente” ed *eventualmente*, al rimborso dei gettoni di presenza.

La richiamata disposizione, che, invero, non desta dubbi interpretativi di sorta quanto al rimborso dei gettoni di presenza *“se già previsti”*, pone, invece, la necessità di una verifica della *ratio legis* in relazione alla possibilità che la (già prevista) remunerazione degli incarichi di partecipazione o titolarità di organi, possa consentire, in quanto non espressamente prevista, il rimborso delle spese sostenute e l'eventuale corresponsione dei gettoni di presenza nei limiti di 30 euro a seduta.

<sup>1</sup> L'art. 1 cpv così dispone: “Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (...).”

L'interpretazione logico giuridica ed evidenti ragioni di equità inducono a concludere in senso affermativo nella considerazione che, la mancata previsione di ipotesi di rimborso spese e/o la corresponsione di gettoni di presenza per i titolari di cariche o per coloro che partecipano alle sedute degli organi collegiali, ha trovato fondamento e giustificazione nel carattere onnicomprensivo della remunerazione dell'incarico che, verosimilmente, non ha contemplato (anche) ipotesi di rimborso, proprio per il carattere remunerativo e ristoratore dei compensi per la partecipazione alle attività dell'organo o per la titolarità della carica e, similmente, per i relativi gettoni di presenza.

Venuta meno tale possibilità non può non riconoscersi analogo carattere ristoratore (o compensativo) alla previsione che, per effetto della nuova disciplina introdotta dall'articolo 18 della l.r. 3/2016, prevede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ed eventualmente anche per i relativi gettoni di presenza, ove previsti.

Diversamente argomentando si creerebbe una evidente disparità di trattamento tra coloro che, già per effetto di previgenti disposizioni di legge, pur non prestando un'attività remunerata, godevano della possibilità del rimborso spese, mantenendone oggi il relativo diritto, e coloro che, non potendo più essere remunerati per l'attività prestata, pur mantenendo la titolarità della carica ed espletandone le relative funzioni, non sarebbero ristorati in alcun modo per le spese sostenute.


Non si ravvisano, per altro, elementi atti a considerare la remunerazione prevista nei riguardi degli organismi oggetto di consultazione quale "*tertium genus non richiamato dalla normativa*", anche in considerazione del carattere tassativo dell'elenco annesso alla tabella A della legge regionale 3/2016, attesa la *nominatività* degli enti in essa indicati.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi  




Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)